

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 28/11/2014.

INDICE

ART. 1	DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO	PAG. 3
ART. 2	VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO	PAG. 3
ART. 3	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 4	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 3
ART. 5	ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI	PAG. 4
ART. 6	REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI	PAG. 4
ART. 7	ISCRIZIONE ALL'ALBO	PAG. 5
ART. 8	CANCELLAZIONE DALL'ALBO	PAG. 5
ART. 9	DISCIPLINA APPLICATIVA	PAG. 5
ART. 10	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	PAG. 6

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

ART. 1 - Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone, nuclei o gruppi, e per la cura e rigenerazione dei beni comuni.
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento, attualmente in vigore, ad oggetto: "Regolamento comunale degli Istituti di Partecipazione".
5. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.
6. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 2 - Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Monte San Pietro:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali e per la cura e rigenerazione dei beni comuni;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato;
- d) garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Monte San Pietro e/o nei Comuni limitrofi, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio e per la cura e rigenerazione dei beni comuni, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e/o di particolare rilevanza, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;

AREA CIVILE relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...), sgombero neve, ecc.;

AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, ...).

2. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
4. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Art. 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
2. La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi, a titolo esemplificativo, all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

Art. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 70;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - d) residenza nel Comune di Monte San Pietro e/o nei comuni limitrofi;

- e) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

Art. 7 - Iscrizione all'Albo

Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:

- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
- d) autodichiarazione relativa al possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività scelte oppure autodichiarazione di essere invalidi o portatori di handicap ma comunque idonei allo svolgimento delle attività scelte.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

Art. 9 - Disciplina applicativa

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

2. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

*** per l'Amministrazione**

- a) la definizione, in caso di attività complesse, delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

*** per i volontari**

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
 - d) l'impegno ad utilizzare, laddove necessari, i propri dispositivi di protezione individuale a norma di legge.
3. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. Il cartellino dovrà essere riconsegnato non appena terminato l'intervento.
 4. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
 5. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
 6. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il settore competente alle relazioni con il volontariato e le libere forme associative è il 3° settore "Politiche sociali, culturali e sportive".
2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.